DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 7

Procedure concorsuali

Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 571 del 1995 inizia a decorrere dalla data di approvazione della predetta graduatoria.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1996, non più in vigore dal 4 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali
Estremi	Decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di/art-7-procedure-concorsuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it